MISURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE IN FAVORE DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Art. 5

Convenzioni per acquisire la disponibilità di abitazioni

I comuni possono stipulare con coloro che hanno la disponibilita' giuridica di unita' immobiliari destinate ad uso abitativo convenzioni in deroga all'articolo 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per acquisire la disponibilita' di tali unita' ai fini di cui all'articolo 6 del presente decreto. A titolo di corrispettivo spetta a colui che ha la disponibilita' giuridica dell'unita' immobiliare una somma mensile pari al canone determinato a norma degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Il comune assume la garanzia solidale del pagamento del corrispettivo, della penale di cui al successivo comma 5 e degli oneri accessori, nonche' del rimborso delle spese per la riparazione dei danni eventualmente cagionati dall'assegnatario all'unita' immobiliare. Il comune deve assicurare l'effettivo rilascio dell'immobile nel giorno della scadenza della convenzione, provvedendo, se del caso, a chiedere al prefetto l'impiego della forza pubblica. In caso di ritardo e' dovuta a colui che ha la disponibilita' giuridica dell'unita' immobiliare una penale pari al doppio del corrispettivo per tutta la durata del ritardo.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1984, non più in vigore dal 31 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-amministrative-e-finanziarie-in-favore-dei-comuni-ad-alta-1984/art-5-convenzioni-per-acquisire-la-disponibilita-di-abitazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it